

STATUTO

**SOCIETA' DI MUTUO
SOCCORSO FRA I SACERDOTI
DELLA DIOCESI DI
CREMONA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR PIAZZA S. ANTONIO
MARIA ZACCARIA 5

Numero REA: CR - 125198

Codice fiscale: 80004550192

Forma giuridica: SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 71.808/15.304 di rep.

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E' costituita una Societa' Cooperativa sotto la denominazione di:

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO E PREVIDENZA FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CREMONA SOC COOP.

Art. 2

La Società ha sede in Cremona.

Art. 3

La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2200, salvo proroga o scioglimento anticipato. In caso di proroga è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

MUTUALITA' - OGGETTO

Art.4

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico intende perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) il mutuo soccorso morale che consiste specialmente nel promuovere e mantenere vivo lo spirito di carità e di unione, per il quale venga facilitato l'adempimento dei doveri sacerdotali;
- 2) garantire, forme, di assistenza e previdenza, con prestazioni a favore dei Soci, nelle forme e nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo; concedere sovvenzioni ai fini di mutua assistenza ai Soci, provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono l'assistenza dei propri Soci; effettuare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il conseguimento dei propri fini;
- 3) il mutuo soccorso materiale fra i Sacerdoti associati assicurando ad essi un sussidio nel caso di malattia e/o infermità ad integrazione dell'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale a tutto il Clero, una assistenza nella vecchiaia, anche con la gestione diretta di case di riposo.

PATRIMONIO

Art. 6

Il capitale sociale è variabile. Le azioni che lo costituiscono sono del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00).

Permangono valide le azioni di €5,16 detenute dai soci alla data di modifica del presente statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute.
Il patrimonio della Società è inoltre costituito:
a) da versamenti dei Soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall'assemblea ai Soci, nei casi consentiti dalla legge e dallo Statuto;
b) da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla Società da enti e privati;
c) dal fondo di riserva legale e dalle eventuali altre riserve costituite con eccedenze devolute ad aumento del patrimonio, escluse le riserve obbligatorie e riserve tecniche, accantonate a garanzia di prestazioni a favore di Soci, per copertura di rischi od assunzione di oneri previsti dall'art. 5.

SOCI

Art. 7

Possono essere Soci, e sono vivamente invitati ad iscriversi per il senso di fraternità sacerdotale tanto raccomandato dal Concilio Vaticano II nel decreto: "Presbyterorum ordinis", tutti i Sacerdoti incardinati nella Diocesi di Cremona e quelli segnalati dal Vescovo della Diocesi di Cremona.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere individuate come "persone benemerite", tutti coloro che, con offerte od opere, avranno reso importanti servizi alla Società: le persone benemerite verranno proclamate annualmente dalla assemblea dei Soci, ma non sono socie e non hanno diritto di voto nelle assemblee né ordinarie né straordinarie, e non usufruiscono delle prestazioni previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Art. 8

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La domanda di iscrizione verrà compilata per iscritto dall'interessato su apposito modulo. Le dichiarazioni contenute nella domanda saranno rese sotto la responsabilità dell'attestante e la loro veridicità potrà essere, con ogni mezzo ed in qualsivoglia circostanza, accertata dal Consiglio Direttivo. Le dichiarazioni non veritiere potranno dar luogo senz'altro alla decadenza della qualità di Socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- delle somme a fondo perduto eventualmente deliberate dall'Assemblea;
- della quota annuale deliberata dalla Assemblea.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 10

La qualita' di Socio si perde per:

- 1 - recesso o morte del socio;
- 2 - esclusione.

L'esclusione del Socio può aver luogo:

- 1) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al Socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Socio che si reputi ingiustamente escluso potrà ricorrere al tribunale nel termine di sessanta giorni.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11

Il recesso e' consentito al Socio nei casi previsti dalla Legge.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio Direttivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12

I Soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del Socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e

non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

ASSEMBLEE

Art. 13

L'Assemblea e' convocata dal Consiglio Direttivo nel Comune in cui la Societa' ha la sede sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ovvero nei casi previsti dall'art.2364, comma 2 c.c. entro 180 giorni) per deliberare:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina delle cariche sociali;
- c) l'ammontare dei versamenti e dei contributi di cui all'art.6 del presente Statuto.;
- d) le altre materie stabilite dalla legge.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati dalla legge.

Art. 14

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve eseguirsi mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno da trattare, sul Bollettino Diocesano della Diocesi di Cremona e/o sul settimanale Diocesano "LA VITA CATTOLICA" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Detto avviso dovra' indicare anche la data della eventuale seconda convocazione che non potra' aver luogo nello stesso giorno dalla prima.

Art.15

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti e in caso di parita' di voti, il piu' anziano di eta'. La nomina alle cariche sociali potrà avvenire anche per acclamazione. Per la validita' delle deliberazioni relative alla modifica dell' oggetto sociale e allo scioglimento anticipato della Societa' occorrera', tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 16

Possono intervenire alle assemblee coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei Soci. Ciascun Socio ha un solo voto; il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea, può farsi rappresentare da altro Socio, che non sia Amministratore o impiegato della Societa'. Ciascun Socio non può rappresentare piu' di cinque Soci. L'Assemblea stabilirà le modalita' della votazione.

Il voto può essere dato anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve

contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art 17

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento, alla nomina del Presidente provvedera' la stessa Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

La Societa' e' amministrata da un Consiglio Direttiva composto da nove membri la maggioranza dei quali deve essere socio. Le cariche sono a titolo gratuito. Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo della cauzione. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili, ma non possono venire eletti per un numero di mandati superiore a quelli previsti dalla legge.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo e' investito di tutti i piu' ampi poteri per gli affari di amministrazione ordinaria e straordinaria compresi in ispecie quelli di acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili; assumere e concedere mutui con garanzia, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni, surroghe di ipoteche; rinunciare ad ipoteche legali; fare qualsiasi operazione presso la Cassa depositi e prestiti e qualunque amministrazione pubblica; deliberare su qualsiasi azione giudiziaria; fare compromessi e transazioni; accettare eredita', donazioni ed elargizioni, e conseguire lasciti.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare su quanto di sua competenza previsto dal presente Statuto;
- b) approvare regolamenti interni e organici del personale;
- c) approvare bilanci preventivi e progetti di bilancio consuntivi da sottoporre, questi ultimi, alla Assemblea dei Soci;
- d) determinare l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa,

In generale il Consiglio Direttivo e' investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'assemblea generale dei Soci dal presente statuto o dalla Legge.

Presidente Onorario e' S.E. il Vescovo Diocesano pro-tempore.

Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, nonche' il Cassiere ed, un Segretario, anche estranei al Consiglio, purché Soci, e ne comunichera' i nominativi a S.E.Mons. Vescovo. In caso di assemblea straordinaria, le funzioni di Segretario saranno assunte da un Notaio. Al Presidente spetta la firma sociale, e lo stesso potra' nominare procuratori speciali o generali determinandone i poteri e le attribuzioni. In mancanza del Presidente, fara' le veci il Vice Presidente. Il Consiglio determina, inoltre le altre persone cui compete la firma sociale.

Art. 20

Il Consiglio direttivo e' convocato presso la sede sociale o altrove nel territorio della Diocesi dal Presidente, tutte le volte che lo riterra' utile od opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione e' fatta a mezzo lettera, fax o email da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza anche con telegramma o altro mezzo idoneo, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un

giorno prima della riunione. La seduta e' valida quando siano presenti almeno cinque membri. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele o audiocomunicazione. In questo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque grado; esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO SINDACALE

Art.22.

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge e se nominato dalla Assemblea, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 23

In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

BILANCIO

Art. 24

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione

sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somma al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata avendo come criterio la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso tenendo inoltre conto della partecipazione alla cooperativa secondo quanto previsto in apposito regolamento.

SCIoglimento

Art 26

Lo scioglimento e la conseguente liquidazione della Società potranno avvenire per deliberazione dell'Assemblea, quando il Consiglio Direttivo riterrà esaurita o non più perseguibile la finalità contemplata dall'oggetto sociale.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci, e determina i loro poteri.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, rimborsati ai Soci i Fondi di natura personale di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente Statuto, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle cooperative per azioni.

F.to don Roberto Rota